



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

N. Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5
del 3/02/2010

**OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE DEL NUOVO CONSORZIO
OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - C.O.U.B. V.C.O.**

L'anno **duemiladieci**, addì **tre**, del mese di **febbraio**, alle ore **18** e minuti **30**, nella sala consiliare.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito in
sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PIZZI CLAUDIO	SINDACO	X	
FOTI Pietro	CONSIGLIERE	X	
CALDERONI ALCIDE	CONSIGLIERE	X	
GIULIANO Ivano	CONSIGLIERE	X	
PATTONI ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
TRISCONI MARA	CONSIGLIERE	X	
NACCA Lorenzo Biagio	CONSIGLIERE	X	
RAVIOL DANIELA	CONSIGLIERE	X	
GUIGLIA MARCO	CONSIGLIERE	X	
RICHETTI Grazia	CONSIGLIERE	X	
RAPETTI GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
GIUDICI MAURO	CONSIGLIERE		X
DELLAVEDOVA PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BIGOTTA SEVERINO	CONSIGLIERE	X	
GUINZONI MARINA	CONSIGLIERE	X	
CALDERONI ELISA	CONSIGLIERE	X	
TOGNO BARBARA	CONSIGLIERE	X	
Totale		16	1

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FERRARIS CARLETTO	ASSESSORE ESTERNO	X	

Partecipa il Segretario Comunale **OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PIZZI CLAUDIO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco rende noto:

- che la Provincia del VCO, con delibera del Consiglio Provinciale n.71 in data 01.12.2008, manifestò la volontà di unificare entro pochi mesi i due Cob (il Cob del Verbano, Cusio e Bassa Ossola, il Cob dell'Ossola) e l'Ato del VCO in un unico ente a competenza provinciale con il compito di gestire il ciclo integrale dei rifiuti;
- che la Giunta Regionale della Regione Piemonte, con proprio atto n. 17-10622 del 26.1.2009, prese atto, ai sensi dell'art. 6 comma 7 della L.R. n. 24/2002 dell'aggiornamento di natura amministrativa organizzativa del programma provinciale per la gestione dei rifiuti nel VCO approvato dal Consiglio Provinciale n. 71 del 1.12.2008, in seguito al quale è stato individuato un solo Bacino nell'Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola, coincidente con l'Ambito stesso ed un solo Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, siglabile: "COUB V.C.O", con competenza anche di Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale;
- che il termine di sei mesi previsto dal punto 4) della citata delibera del Consiglio Provinciale, per la costituzione del suddetto Consorzio COUB V.C.O. da parte dei due attuali Consorzi di Bacino è decorso dal 12 febbraio 2009 a seguito della pubblicazione della delibera della Giunta Regionale prima richiamata sul supplemento ordinario n. 3 al BURP n. 6 ed ha avuto quindi come scadenza il 13 agosto 2009;
- che su richiesta dei Presidenti dei due Cob e dell'Ato del VCO, il Consiglio Provinciale, con proprio atto n. 59 in data 10.8.2009, deliberò di modificare, fermo restando il resto, esclusivamente il termine di cui al punto 4 della DCP n. 71/2008, stabilendo che l'aggiornamento di natura amministrativa organizzativa del programma provinciale per la gestione dei rifiuti nel Verbano Cusio Ossola, consistente nell'individuazione di un unico Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino, denominato "COUB V.C.O." dovesse avvenire entro il 31 dicembre 2009, garantendo la piena operatività dello stesso ente consortile a fa data dal 1 gennaio 2010;

Rilevato che dopo ampi valutazioni ed approfondimenti, con la preziosa collaborazione della Commissione Tecnico Amministrativa nominata dall'Assemblea dell'Ato VCO ed il contributo dei vari enti e degli stessi amministratori, è stata predisposta la bozza definitiva di convenzione con lo statuto e relativi allegati;

Rilevato altresì che le Assemblee dei tre enti (Cob di Verbania, Cob dell'Ossola e Ato del VCO) hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, la costituzione del nuovo ente unico approvando il testo definitivo della convenzione dello statuto e i relativi allegati ed il loro scioglimento dalla data della effettiva costituzione del nuovo ente fissata al 1 gennaio 2010;

Vista la nota prot. 702/1 in data 08/01/2010 trasmessa dall'Ato del VCO con l'allegata documentazione (convenzione – statuto e relativi allegati) con l'invito a volere assumere deliberare sulla costituzione del nuovo denominato: "COUB V.C.O". e ad approvare la convenzione e dello statuto e relativi allegati come dallo stesso trasmessi;

Ravvisata la necessita e l'urgenza, di assumere i provvedimenti di competenza di questo Ente per garantire la costituzione del nuovo COUB VCO invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito;

Il Sindaco
F.to Claudio Pizzi

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive

Il Segretario Comunale
F.to Antonella Obertini

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, su richiesta dell'Amministrazione, esprime parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive

Il Segretario Comunale
F.to Antonella Obertini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta avanti estesa;

Vista la documentazione trasmessa dall'ATO V.C.O. in data 8 gennaio 2010;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 267/2000 che disciplina le attribuzioni del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 31 del T.U. Enti Locali di cui sopra che detta la disciplina sui Consorzi tra gli enti locali;

Visto l'art. 124 comma 2 del predetto T.U. Enti Locali in ordine alla pubblicazione degli atti deliberativi;

Visto l'art. 134 del predetto T.U. Enti Locali in ordine alla esecutività degli atti deliberativi;

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
N. 16	N. -	N. 16	N. 16	N. -

D E L I B E R A

1) Di approvare, in adempimento a quanto disposto dal Consiglio Provinciale del VCO, al punto 3 del dispositivo della delibera n. 71 del 1.12.2008, modificata con la delibera n. 59 del 10.8.2009, con decorrenza dal 1 gennaio 2010 la costituzione del nuovo Consorzio Obbligatorio di Bacino per la gestione dei rifiuti, del quale fanno parte obbligatoriamente tutti i n. 77 comuni della Provincia del VCO, secondo le disposizioni previste dall'art. 31 del vigente T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali e smi, ed in attuazione a quanto disposto dall'art. 12 comma 5 della Legge Regionale n. 24/2002 e smi, avente personalità giuridica, denominato "Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola", siglabile: "COUB V.C.O.", con sede in Verbania in via Olanda n. 57;

2) Di approvare la convenzione, e gli allegati alla stessa: lo statuto (**allegato A**), l'Elenco enti consorziati con relative quote di partecipazione **allegato B**), l'Elenco del personale che passa nei ruoli del nuovo ente **allegato C**), relativi al nuovo Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola di cui al punto 1) del presente atto (documenti che allegati alla presente ne

costituiscono parte integrante e sostanziale), che recepiscono integralmente le proposte di emendamento presentate dal Presidente dell'Ato e dal Rappresentante di Verbania;

3) Di approvare l'Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Presidente e Componente del Consiglio di Amministrazione del nuovo Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola (**allegato D**), che dovrà essere pubblicato per 15 giorni agli albi consortili dell'Ato del VCO, del Cob Verbania e del Co Valle Ossola e dovrà essere trasmesso alle Amministrazioni Comunali Consorziato per la pubblicazione per lo stesso periodo presso i rispettivi albi pretori.

4) Di approvare, conseguentemente e per quanto di competenza, lo scioglimento del Consorzio Obbligatorio di Bacino (Cob) del quale questo comune fa parte quale ente consorziato e dell'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola (A.A.V.C.O) dalla data di effettiva costituzione del Consorzio Obbligatorio di cui al punto 1), con la contestuale devoluzione a detto nuovo Consorzio di tutte le risorse personali, patrimoniali e finanziarie di questi due ente.

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della Provincia del VCO, al Presidente della Regione Piemonte, per i provvedimenti di competenza.

Successivamente,
Su proposta del Presidente,
Stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
N. 16	N. -	N. 16	N. 16	N. -

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL

CONVENZIONE DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA C.O.U.B. V.C.O. (ART. 12, COMMA 5, L.R. PIEMONTE N. 24 DEL 2002)

Art. 1 (Oggetto)

1. In adempimento a quanto disposto dal Consiglio Provinciale, con proprio atto n. 71 del 1.12.2008, per effetto della fusione del Consorzio Servizi Verbano Cusio Ossola – Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino che d’ora in poi per brevità si chiamerà “COB di VERBANIA” costituito con convenzione in data 15/03/2004, del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino Valle Ossola, che d’ora in poi per brevità si chiamerà “COB VALLE OSSOLA” costituito con convenzione in data 16/03/04 e del Consorzio - Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola che d’ora in poi per brevità si chiamerà “ATO VCO” costituito con convenzione in data 21/01/2005, è costituito, secondo le disposizioni previste dall’art. 31 del vigente T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i, ed in attuazione a quanto disposto dall’art. 12 comma 5 della Legge Regionale n. 24/2002 e s.m.i, tra i comuni indicati nell’allegato prospetto Allegato B) e per le relative quote di partecipazione, il Consorzio di Bacino, ente avente personalità giuridica, denominato “Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola” siglabile: “COUB V.C.O.” per la gestione dei rifiuti, con sede in Verbania in via Olanda n. 57.

Art. 2 (Competenza di bacino)

1. Per effetto della nuova disciplina delle forme di governo e gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo dei servizi medesimi, da esercitarsi in conformità alla disciplina di settore, al Piano Regionale e al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia. Tali finalità e funzioni trovano adeguato sviluppo nel Programma consortile di gestione dei rifiuti.

2. Ai sensi delle leggi vigenti, il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell’ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all’esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

3. In particolare il Consorzio, nell’esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti ai sensi della vigente normativa; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

4. Il Consorzio, ai sensi della vigente normativa, definisce i piani finanziari e concorda con i comuni le problematiche inerenti la tariffazione, dando attuazione ad ogni adempimento connesso con la gestione dei servizi.

5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi della vigente normativa, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all’accertamento delle violazioni, all’esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3 (Competenza di Autorità d’ambito territoriale)

1. Per effetto della nuova disciplina delle forme di governo e gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani residuano altresì in capo al Consorzio ai sensi della vigente normativa, tutte le funzioni di governo di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l’esercizio in

conformità alla disciplina di settore, al Piano Regionale ed al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, ivi compresa la scelta e l'esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche, anche in qualità di Autorità di settore ai sensi della normativa vigente. A tal fine, ove la normativa lo consenta, può avvalersi di società di capitali totalmente pubbliche, ovvero esperire le procedure di gara per la scelta del gestore.

2. Il Consorzio definisce le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici, tenendo conto dei costi in capo ai soggetti gestori, per l'esercizio di tali impianti.

Art. 4 (Altre competenze)

1. Il Consorzio esercita i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, nonché sugli impianti, sulle reti e sugli altri beni mobili e immobili destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza, in nome e per conto degli enti consorziati titolari.

2. Il Consorzio svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dagli enti consorziati.

Art. 5 (Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti, gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.

2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano Regionale e al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di bacino, nonché degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, comprese le discariche.

3. Ai sensi delle leggi vigenti, tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione debbono essere comunicati per via telematica, a fini informativi, a tutti gli enti facenti parte del Consorzio all'indirizzo ufficiale di posta elettronica certificata (pec) degli stessi entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 6 (Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea.

2. L'Assemblea nomina e revoca il Revisore dei conti.

Art. 7 (Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai fondi e dai beni risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni di cui sia titolare il Consorzio, nonché dalle future acquisizioni e trasferimenti.

2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 8 (Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito di adeguamento)

1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo agli enti consorziati nei rapporti esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) relativi alle funzioni attribuite dalla legge alla sua competenza.

2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il singolo Comune, il Consorzio di bacino, o società di capitali.

3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.
4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

Art. 9 (Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio di Bacino si costituisce con decorrenza dal 1 gennaio 2010 ed ha durata di anni 20, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali)

1. In deroga alle disposizioni previste dal vigente statuto ed al fine di consentire il tempestivo avvio del nuovo ente, le Assemblee dei due Cob e dell'Ato VCO approvano l'avviso pubblico per la nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione dello stesso. Il Presidente dell'Ato VCO cura a che si provveda alla pubblicazione del predetto avviso per 15 giorni all'albo consortile dei tre enti (Ato VCO, Cob Valle Ossola e Cob di Verbania). Successivamente, una Commissione costituita dai Segretari dei due Cob predispone l'elenco dei candidati alla nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'esame della Assemblea del nuovo ente. Il Rappresentante del Comune avente la quota di partecipazione maggiore convoca l'Assemblea per la nomina degli organi consortili e per l'approvazione degli atti necessari per consentire all'ente di potere essere pienamente operativo.
2. L'Assemblea è presieduta fino alla nomina del suo Presidente dal Rappresentante del Comune che ha la maggiore quota di partecipazione. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Ato VCO che resta in carica per tali adempimenti.
3. Sono al servizio del nuovo ente, gli uffici di segreteria, di ragioneria e tesoreria che prima erano del cob di Verbania e i relativi locali.
4. Tutti gli organi dei due Cob e dell'Ato VCO (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vice Presidente, Revisore dei Conti, ecc) decadono automaticamente alla data di costituzione dell'ente.
5. Dalla data della sua costituzione, il nuovo ente succede automaticamente nei rapporti giuridici attivi e passivi, nelle situazioni giuridiche attive e passive, nei rapporti patrimoniali, nei rapporti finanziari, nei fondi di cassa del Cob di Verbania e del Cob Valle Ossola e dell'Ato VCO che alla stessa data contestualmente si estinguono. Succede, altresì, nei rapporti con il personale degli enti sopra richiamati (Cob di Verbania e Cob Valle Ossola). A tal fine, il personale a tempo indeterminato dei due Cob, inserito nominativamente nell'allegato C), passa automaticamente e contestualmente alla sua costituzione nei ruoli del nuovo ente.
7. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il programma consortile di gestione dei rifiuti, articolato nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti e nel programma di realizzazione degli impianti tecnologici di smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
- 7 bis. " Fino alla approvazione della tariffa unica di smaltimento per l'intero ambito provinciale, i costi di gestione e d'investimento degli impianti sono a carico dei Comuni facenti parte del Cob nei quali gli stessi si trovano. Dalla data di approvazione della tariffa unica, detti costi saranno a carico di tutti i Comuni e conseguentemente degli utenti dell'intero ambito provinciale, secondo criteri che verranno definiti dall'assemblea del nuovo ente in sede di approvazione della stessa tariffa unica".
- 7 ter. In questa fase transitoria e comunque nel rispetto della vigente normativa, è data piena facoltà ai comuni di valutare autonomamente il passaggio da TARSU a TIA.

8. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione e dallo statuto trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

La presente convenzione, composta di dieci articoli e dei sotto indicati allegati, è redatta in n. originali ed è esente bollo, ex art. 16, Tab. B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente convenzione verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

Alla presente convenzione, si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali: Statuto del Consorzio (allegato A), Elenco enti consorziati con le relative quote di partecipazioni (Allegato B); Elenco personale che passa nei ruoli del nuovo ente (Allegato C);

Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATO A) ALLA CONVENZIONE

STATUTO
CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
COUB V.C.O.
(ART. 12, COMMA 5, L.R. PIEMONTE N. 24 DEL 2002).

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Denominazione e sede.
- Art. 2 - Natura e oggetto.
- Art. 3 - Competenza di bacino.
- Art. 4 - Competenza di Autorità d'ambito territoriale.
- Art. 5 - Altre competenze.
- Art. 6 - Quote di partecipazione e qualità di consorzista.
- Art. 7 - Funzione normativa e tariffe.
- Art. 8 - Programmazione.
- Art. 9 - Norma di rinvio.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 10 - Informazione.
- Art. 11 - Accesso, partecipazione e azione popolare.
- Art. 12 - Garanzie per gli utenti.
- Art. 13 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 14 - Organi del Consorzio.
- Capo I - Assemblea.
- Art. 15 - Funzioni.
- Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea.
- Art. 17 - Sessioni e sedute.
- Art. 18 - Funzionamento.
- Art. 19 - Composizione dell'Assemblea.
- Capo II - Consiglio d'Amministrazione.
- Art. 20 - Funzioni.
- Art. 21 - Convocazione e funzionamento.
- Art. 22 - Composizione e nomina.
- Art. 23 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni.
- Capo III - Presidente del Consorzio.
- Art. 24 - Funzioni.
- Art. 25 - Elezione.
- Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.
- Art. 26 - Revisore dei conti. Funzioni.
- Art. 27 - Segretario del Consorzio e personale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 28 - Gestione economico-finanziaria e contabile.
- Art. 29 - Investimenti e contratti.
- Art. 30 - Disposizioni finali.

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituito, secondo le disposizioni previste dall'art. 31 del vigente T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali e smi, ed in attuazione a quanto disposto dall'art. 12 comma 5 della Legge Regionale n. 24/2002 e smi, il Consorzio di Bacino denominato: "CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA", siglabile "COUB VCO" per la gestione dei rifiuti, per effetto della fusione del Consorzio Servizi Verbano Cusio Ossola – Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino, che d'ora in poi per brevità si chiamerà "COB di VERBANIA", costituito con convenzione in data 15/03/2004, del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino Valle Ossola, che d'ora in poi si chiamerà "COB VALLE OSSOLA", costituito con convenzione in data 16/03/04 e del Consorzio - Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola, che d'ora in poi si chiamerà "ATO VCO" costituito con convenzione in data 21/01/2005,

2. Il Consorzio ha sede legale in Verbania via Olanda n. 57.

3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2

(Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3

(Competenza di bacino)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani. Tali finalità e funzioni trovano adeguato sviluppo nel Programma consortile di gestione dei rifiuti di cui al successivo articolo 8.

2. Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti ai sensi della vigente normativa; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

3. Il Consorzio, ai sensi della vigente normativa, definisce i piani finanziari e concorda con i comuni le problematiche inerenti la tariffazione, dando attuazione ad ogni adempimento connesso con la gestione dei servizi.

4. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi della vigente normativa, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art 4

(Competenza di Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi della vigente normativa, il Consorzio assicura altresì il governo di ambito delle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche, ivi compresa la scelta e l'esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti stessi, anche in qualità di Autorità di settore ai sensi della normativa vigente. A tal fine, ove la normativa lo consenta, può avvalersi di società di capitali a maggioranza pubblica, ovvero esperire le procedure di gara per la scelta del gestore.

2. Il Consorzio definisce le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici, tenendo conto dei costi in capo ai soggetti gestori per l'esercizio di tali impianti

Art 5
(Altre competenze)

1. Il Consorzio esercita i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, nonché sugli impianti, sulle reti e sugli altri beni mobili e immobili destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza, in nome e per conto degli enti consorziati titolari.

2. Il Consorzio svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dagli enti consorziati.

Art 6
(Quote di partecipazione e qualità di consorzista)

1. Le quote di partecipazione degli enti consorziati sono quelle riportate nell'apposito prospetto che allegato alla convenzione ne costituisce parte integrante e sostanziale quale allegato B) e sono determinate tenendo conto del seguente criterio: - per l'85% in base alla popolazione di ciascun Comune alla data del 31.12.2001 e per il restante 15% in base alla superficie territoriale di ciascun Comune.

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea Consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea Consortile per effetto e in ragione della verifica delle variazioni dei dati risultanti dal censimento decennale nazionale della popolazione (dati Istat) che rappresentano la base di calcolo delle stesse.

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il Consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano Regionale e al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 7
(Funzione normativa e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo delle pubblicazioni, dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

3. Ai sensi della vigente normativa, il piano finanziario e la tariffazione dei rifiuti, una volta avvenuto il passaggio dal sistema di tassazione al sistema di tariffazione, sono approvati dall'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8
(Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano Regionale e nel Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel programma consortile di gestione dei rifiuti, articolato nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti e nel programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il programma ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune associato, al fine di conseguire nell'intero bacino le percentuali previste dalla vigente normativa, nonché dal Piano Regionale e dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

3. Il programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, nonché trasmesso per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione e ai singoli Enti consorziati.

4. L'Assemblea approva il programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 9

(Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 10

(Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Durante il mandato, o l'incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea.

3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi, sempre che la normativa non disponga diverse forme di pubblicazione, oltre alla trasmissione ai singoli Enti consorziati all'indirizzo ufficiale di posta elettronica certificata (pec) degli stessi.

Art. 11

(Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 12

(Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all'utenza.

3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.

4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.

5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 13

(Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 14 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio d'Amministrazione, il Revisore dei conti.

Capo I - Assemblea.

Art. 15 (Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il programma consortile di gestione dei rifiuti, articolato nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti e nel programma di realizzazione degli impianti tecnologici di smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, il piano finanziario, la tariffazione, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente, determina le indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 16 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio d'Amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente, anche per via telematica.

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dei Comuni associati e all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

Art. 17 (Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio e con la presenza di almeno 20 Comuni; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio e con la presenza di almeno 10 comuni.

4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, all'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, all'approvazione del programma consortile di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo 8, nonché alla definizione delle forme di gestione degli impianti, a mezzo di società pubbliche degli enti

locali, ovvero valendosi di impresa idonea a seguito di procedura ad evidenza pubblica, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata del 51% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

6. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente dell'Assemblea, le relative funzioni sono svolte dal rappresentante del Comune che ha la maggiore quota di partecipazione ed è presente in Assemblea.

Art. 18 (Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti favorevoli che rappresenti: sia la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti - sia la maggioranza dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 17, comma 4.

3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 19 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, o da un proprio delegato per la seduta con atto scritto che sia assessore o consigliere comunale e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio d'Amministrazione.

Art. 20 (Funzioni)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 21 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno tre giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea Consortile, nonché la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipa il Segretario. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 22 (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea Consortile per un periodo di 5 anni. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere espressione della rappresentanza dei comuni fino a 5 mila abitanti (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT) e deve essere eletto dall'Assemblea scegliendolo tra le proposte di candidatura fatte dagli stessi piccoli comuni, individuandole dall'elenco delle candidature dei soggetti idonei predisposto dalla apposita commissione.

2. Ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è eletto dall'Assemblea, subito dopo la nomina del Presidente del CdA, per appello nominale e a maggioranza del 51% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio. Se dopo due votazioni non si raggiunge il quorum richiesto per la nomina, l'Assemblea procede ad una nuova votazione e verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di quote di partecipazione.

3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente TUEL e s.m.i., possono essere eletti quali Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri comunali, gli Assessori comunali e i Sindaci dei comuni consorziati.

4. L'elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico approvato dall'Assemblea Consortile. Prima di procedere alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea pubblica all'albo del Consorzio, il suddetto avviso, con il quale dà notizia di ciò. Chiunque in possesso dei requisiti può presentare la propria proposta di nomina al Consorzio con dichiarazione del possesso dei titoli e requisiti allegando il proprio curriculum. Tutti i curricula che pervengono nel termine fissato nel predetto avviso, resteranno depositati presso la Segreteria del Consorzio nei 15 giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea, per consentire ai Rappresentanti dei Comuni di poterli visionare o averne copia. Le proposte di nomina dei componenti del CdA non possono essere prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.

5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.

Art. 23

(Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato, l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea consortile, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea consortile.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 24

(Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di Amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca

il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea Consortile, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 25 (Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea per appello nominale e a maggioranza qualificata del 51% delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione. Nella terza votazione sarà eletto chi tra i due candidati avrà ottenuto il maggior numero di quote di partecipazioni.

2. Il Presidente nomina Vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il Vicepresidente lo sostituisce il Consigliere più anziano d'età.

3. Della nomina del Vicepresidente è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 26 (Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3 Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 27 (Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina, tra i Segretari comunali dei Comuni associati, il Segretario del Consorzio, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i Comuni.

2. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, ovvero comandato dai Comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 28 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.

3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.

5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 29
(Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.

2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 30
(Disposizioni finali)

1. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione, nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero consorzio.

2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

COUB V.C.O.

(Art. 12 comma 5 Legge Regionale n. 24 del 24 ottobre 2002 e smi)

	COMUNI	A:abitanti	K:kmq	%:85%A+15%K	quota di partecipazione	dati abitanti al 31- 12 -2001
1	Antrona Schieranco	544	9.999	0,955836924	0,956	
2	Anzola d'Ossola	443	1.383	0,328755822	0,329	
3	Arizzano	1.890	163	1,020965331	1,021	
4	Arola	279	652	0,192481796	0,192	
5	Aurano	118	2.125	0,204412177	0,204	
6	Baceno	961	6.873	0,970776669	0,971	
7	Bannio Anzino	582	3.896	0,570199759	0,570	
8	Baveno	4.554	1.725	2,548655919	2,549	
9	Bee	623	328	0,354783764	0,355	
10	Belgirate	521	840	0,334325316	0,334	
11	Beura Cardezza	1.372	2.890	0,925505591	0,926	
12	Bognanco	319	5.816	0,557348159	0,557	
13	Brovello Carpugnino	546	834	0,347287639	0,347	
14	Calasca Castiglione	765	5.766	0,79239007	0,792	
15	Cambiasca	1.538	394	0,84820173	0,848	
16	Cannero Riviera	1.050	1.446	0,657361565	0,657	
17	Cannobio	4.977	5.120	3,000552591	3,001	
18	Caprezzo	177	726	0,142889384	0,143	
19	Casale Corte Cerro	3.292	1.208	1,839782793	1,840	
20	Cavaglio Spocchia	309	1.814	0,28580697	0,286	
21	Ceppo Morelli	396	4.001	0,477774974	0,478	
22	Cesara	606	1.127	0,398844201	0,399	
23	Cossogno	537	4.002	0,553199891	0,553	
24	Craveggia	723	3.644	0,628796153	0,629	
25	Crevaladossola	4.695	3.972	2,77347554	2,773	
26	Crodo	1.483	6.169	1,202935917	1,203	
27	Cursolo Orasso	119	2.102	0,203416768	0,203	
28	Domodossola	18.466	3.693	10,11492138	10,115	
29	Druogno	961	2.905	0,706841609	0,707	
30	Falmenta	231	1.621	0,231281777	0,231	
31	Formazza	448	13.041	1,106870436	1,107	
32	Germagno	204	290	0,128318785	0,128	
33	Ghiffa	2.336	1.395	1,341280622	1,341	
34	Gignese	789	1.494	0,521061119	0,521	
35	Gravellona Toce	7.539	1.467	4,126848188	4,127	
36	Gurro	310	1.327	0,253948185	0,254	
37	Intragna	125	995	0,13299041	0,133	
38	Loreglia	283	920	0,212445883	0,212	
39	Macugnaga	651	9.940	1,009099357	1,009	
40	Madonna del Sasso	446	1.527	0,339937481	0,340	
41	Malesco	1.473	4.324	1,074869519	1,075	
42	Masera	1.429	2.009	0,89736912	0,897	
43	Massiola	173	805	0,146006313	0,146	
44	Mergozzo	2.038	2.735	1,271143816	1,271	
45	Miazzina	391	2.145	0,351649185	0,352	
46	Montecrestese	1.209	8.649	1,221454195	1,221	
47	Montescheno	441	2.255	0,385688771	0,386	
48	Nonio	883	1.015	0,539438938	0,539	
49	Oggebbio	836	2.021	0,581234463	0,581	
50	Omegna	15.373	3.080	8,421072435	8,421	
51	Ornavasso	3.231	2.587	1,898906355	1,899	
52	Pallanzeno	1.210	442	0,676092683	0,676	
53	Piedimulera	1.673	762	0,944831241	0,945	
54	Pieve Vergonte	2.692	4.173	1,716328385	1,716	
55	Premeno	769	743	0,460418545	0,460	
56	Premia	603	8.917	0,915399671	0,915	
57	Premosello Chiovenda	2.054	3.411	1,324659871	1,325	
58	Quarna Sopra	318	951	0,233213862	0,233	
59	Quarna Sotto	427	1.605	0,334971043	0,335	
60	Re	830	2.722	0,624655367	0,625	
61	San Bernardino Verbanò	1.152	2.599	0,788568982	0,789	
62	Santa Maria Maggiore	1.207	5.309	0,998222184	0,998	
63	Seppiana	182	572	0,13531822	0,135	
64	Stresa	4.836	3.323	2,805665124	2,806	
65	Toceno	758	1.571	0,509614684	0,510	
66	Trarego Viggiona	379	1.877	0,327409444	0,327	
67	Trasquera	279	3.957	0,412316836	0,412	
68	Trontano	1.710	5.791	1,299114587	1,299	
69	Valstrona	1.270	4.894	1,004288862	1,004	
70	Vanzone con San Carlo	512	1.620	0,381397605	0,381	
71	Varzo	2.218	9.456	1,814399375	1,814	
72	Verbania	30.128	3.762	16,35234548	16,352	
73	Viganella	204	1.371	0,20022247	0,200	
74	Vignone	1.090	354	0,606104475	0,606	
75	Villadossola	6.908	1.802	3,81188881	3,812	
76	Villette	244	743	0,179828756	0,180	
77	Vogogna	1.702	1.528	1,011281663	1,011	

159.040	225.510	100	100,000
---------	---------	-----	---------

Allegato C) ALLA CONVENZIONE

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA
COB V.C.O.**

Sede legale in via Olanda n. 57 Verbania

**ELENCO DEL PERSONALE TRASFERITO
NEI RUOLI DEL NUOVO ENTE**

CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2010

A) Personale a tempo indeterminato proveniente dal Cob di Verbania.

N. 1 Signor Camossi Dorianò – istruttore direttivo cat. D del contratto collettivo nazionale di Lavoro regione autonomie locali.

N. 2 Signora Falciola Elisabetta – istruttore direttivo – cat D del contratto collettivo nazionale di lavoro regioni autonomie locali.

N. 3 Signora Sartori Chiara – istruttore amministrativo – cat C del contratto collettivo nazionale di lavoro regioni autonomie locali.

B) Personale a tempo indeterminato proveniente dal Cob dell'Ossola.

N. 4 Signor Righetti Roberto – dirigente – del contratto collettivo nazionale di lavoro regioni autonomie locali.

ALLEGATO D)

**L'ASSOCIAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL VERBANO CUSIO
OSSOLA - A.A.V.C.O - Consorzio tra Enti Pubblici ex art. 12 della L.R. n. 24/2002
Via Olanda n. 57 – 28922 - VERBANIA**

E

**IL CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
COB VERBANIA**

Via Olanda n.. 57 – 28922 - VERBANIA

E

**IL CONSORZIO OBBLIGATORIO DI BACINO VALLE OSSOLA
Via Valle Antigorio n. 26 – 28865 – CREVOLADOSSOLA (VB)**

AVVISO PUBBLICO

**PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI IDONEI
ALLA NOMINA DI PRESIDENTE E COMPONENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DEL NUOVO CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
CHE SI COSTITUIRA' IL 1 GENNAIO 2010**

Il Presidente dell'Assemblea dell'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola – AAVCO, il Presidente dell'Assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola – Cob Verbania e il Presidente dell'Assemblea del Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola,

P r e m e s s o

che, in adempimento a quanto disposto dal Consiglio Provinciale, con proprio atto n. 71 del 1.12.2008, per effetto della fusione del Consorzio Servizi Verbano Cusio Ossola – Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino, del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino Valle Ossola e del Consorzio - Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola, secondo le disposizioni previste dall'art. 31 del vigente T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali e smi, ed in attuazione a quanto disposto dall'art. 12 comma 5 della Legge Regionale n. 24/2002 e smi, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, tra i comuni facenti parte della Provincia del VCO₁ si costituisce il Consorzio di Bacino, ente avente personalità giuridica, denominato "Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola" siglabile: "COUB V.C.O." per la gestione dei rifiuti, con sede in Verbania in via Olanda n. 57.

Tutto ciò premesso

Dovendosi procedere alla nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione del predetto nuovo Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola (COUB V.C.O.), in ossequio alle disposizioni statutarie dello stesso, rendono

avviso pubblico

per la formazione dell'elenco costituito da candidati idonei a ricoprire la carica di Presidente e Componente Amministratore.

REQUISITI RICHIESTI:

Per presentare la domanda di candidatura, occorre possedere i seguenti requisiti:

- eleggibilità a consigliere comunale
- possesso di competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa

Ai sensi dell'art. 67 del vigente TUEL e smi e dell'art 22 dello statuto del nuovo consorzio, possono essere eletti quali Presidente e Componenti del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri comunali, gli Assessori comunali e i Sindaci dei comuni consorziati.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.

DOMANDA DI CANDIDATURA E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE

Alla domanda di candidatura, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. *dichiarazione di possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.*
2. *dichiarazione, tramite curricula recante dati anagrafici, residenza, titolo di studio, attività lavorativa svolta, di possesso dei titoli di competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa nonché dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n°196/2003 unicamente ai fini di cui al presente avviso pubblico.*

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere sottoscritte dal candidato. La firma in calce alle stesse dovrà essere autenticata ai sensi di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto consortile del nuovo ente, i curricula sono resi pubblici.

TRASMISSIONE DOMANDA DI CANDIDATURA CON DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.

La trasmissione delle domande di candidatura con allegata documentazione obbligatoria, indirizzate al Presidente dell'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola siglabile "AAVCO", dovrà avvenire tramite raccomandata a.r. o a mano, in busta chiusa recante dicitura di cui al presente avviso, all'ufficio protocollo dell'Associazione dell'Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola via Olanda, 57 28922 Verbania (VB) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno _____ (termine perentorio).

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di ricezione, non firmate o non recanti tutta la documentazione richiesta.

FORMAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI

L'elenco dei soggetti idonei alla nomina verrà formato dalla Commissione, composta dai Segretari dell'Ato del VCO, del Cob Verbania e del Cob Valle Ossola, che provvederà alle verifiche di completezza documentale; la nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea Consortile dei Sindaci, o loro Delegati del nuovo Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Osola (COUB V.C.O.), per appello nominale ed attribuzione di voto secondo quote di partecipazione.

Il presente avviso è pubblicato agli albi consortili dell'Ato del VCO, del Cob Verbania e del Cob Valle Ossola ed è inoltre trasmesso alle Amministrazioni comunali consorziate per la pubblicazione presso i rispettivi albi pretori.

Verbania lì,

Il Presidente dell'Assemblea dell'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola –
AAVCO,

il Presidente dell'Assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola – Cob
Verbania

il Presidente dell'Assemblea del Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to PIZZI CLAUDIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FOTI Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 15/02/2010 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267 del 18.8.2000.
Casale Corte Cerro, 15/02/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Casale Corte Cerro, 15/02/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

EX ART.134 COMMA 3 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
